



GIUSEPPE DELLA PIETRA

L'avviso al cancelliere e la dimenticanza del difensore: l'omissione non invalida la notifica dell'impugnazione

Il saggio prende spunto da un rinvio della terza sezione della Cassazione alla pubblica udienza per mostrare che l'omissione dell'avviso al cancelliere non si rende sanzionabile sol perché la notificazione dell'impugnazione proviene dal difensore, anziché dall'ufficiale giudiziario.

The essay draws on a referral to the public hearing, made by the Third Chamber of the Court of Cassation, in order to show that failure to notify the registrar cannot be sanctioned simply because the notice of appeal was served by the defence counsel, rather than by the judicial officer.

Sommario: 1. L'omissione dell'avviso come adempimento senza sanzione. – 2. Il rinvio della questione alla pubblica udienza. – 3. La rimessione nel solco della deformalizzazione del processo telematico. – 4. Il difetto di tipicità dell'ipotetica sanzione. – 5. L'incapacità dell'omissione d'incidere sullo scopo. – 6.- La validità della notifica anche alla luce dell'art. 159 c.p.c. – 7. – Auspicio finale

1. L'omissione dell'avviso come adempimento senza sanzione

Figura nel codice di procedura civile una norma fra le più neglette fino a ieri da giudici e avvocati: l'art. 123 delle disposizioni di attuazione. Nel suo impianto attuale (ritoccato in funzione del processo telematico) prevede che "l'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato. (1° co.). Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione (2° co.)". Gli fa eco l'art. 645, 1° co., c.p.c., in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (pur qui nella versione di recente rimodellata): "Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota".

Trattandosi di prescrizioni rivolte a ufficiale giudiziario e cancelliere, avvocati e giudici erano autorizzati a disinteressarsene, confidando nell'abituale professionalità degli operatori giudiziari chiamati ad attuarla e nella consapevolezza che la disposizione non esigeva da loro alcuna attività.

Non che l'ufficiale giudiziario o, quando previsto, il messo comunale non dimenticassero talora di eseguire l'adempimento. Il mancato avviso al cancelliere, però, era pacificamente considerato senza sanzione, sia perché si trattava di compito che esulava dalla sfera di attività dell'autore del gravame, sia perché l'omissione postulava già eseguita la notificazione e, con

essa, la compiuta proposizione dell'impugnazione¹. E pur quando fu previsto che, nei casi in cui il ricorso non fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito di copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria dovesse avvenire a pena d'inammissibilità², la sanzione fu ristretta alle ipotesi di notificazione diretta a mezzo posta raccomandata, con esclusione delle ipotesi in cui la parte si fosse avvalsa di altro soggetto notificatore, compreso il difensore che avesse fatto ricorso ai poteri notificatori di cui alla l. n. 53/1994³.

Dal suo canto, proprio quest'ultima legge ha dovuto creare un ponte fra le antiche disposizioni e la nuova "facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali". All'art. 9, 1° co. (qui nell'ultima versione) dispone che "nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute".

La disposizione trasla sul difensore l'onere che nel processo civile – fino alle notifiche postali prima, telematiche poi, a cura dell'avvocato – era gravato unicamente sull'ufficiale giudiziario. Come già negli artt. 123, disp. att., e 645, 1° co., c.p.c., pur qui all'omissione non è associata alcuna sanzione. Poiché, però, l'organo che deve provvedere all'adempimento più non è pubblico, e per di più coincide con l'autore della notificazione, taluno ha avvertito l'esigenza di somministrare una comminatoria che funga da stimolo all'avvocato nel compimento di una segnalazione cui, per costume, non è abituato.

Il destro pareva offerto dall'art. 11, l. n. 52/1994: "le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica". Escluso che il mancato avviso al cancelliere integri difetto dei requisiti per la notificazione o renda incerti destinatario o data dell'adempimento, si è provato a radicare la sanzione nell'inosservanza degli articoli precedenti, fra cui l'art. 9 sul deposito di copia dell'atto notificato.

¹ Cass., 13.1.2022, n. 871; Cass., 16.4.1994, n. 3617.

² Art. 53, 2° co., d.lgs. 31.12.1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 3-bis, d.l. 30.9.2005, n. 203, conv., con modificazioni, con l. 2.12.2005, n. 248.

³ Cass., 13.7.2016, n. 14273; Cass., 24.10.2014, n. 22639; Cass., 28.4.2014, n. 9319; Cass., 26.11.2013, n. 26487; Cass., 31.7.2013, n. 18385; Cass., 30.11.2011, n. 25502; Cass., 24.3.2011, n. 6811.

Il tentativo non ha avuto esito. Con motivazione stringata, ma efficace, il S.C. ha sancito che con “... tale ellittica espressione deve intendersi riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento, non anche alla omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su un piano distinto ed ulteriore”⁴.

La soluzione è lapidaria. Non ogni scollamento dalle prescrizioni di cui alla l. n. 53/1994 innesca la nullità della notificazione *in proprio* a cura dell’avvocato. Onde non scadere in una lettura formalistica della disposizione, l’art. 11 deve alludere a quelle violazioni sostanziali che incidono sulla funzione della notifica, precludendole di raggiungere il bersaglio, e non a ogni e qualunque infrazione della legge n. 53/1994, men che meno a quelle che attengono a attività diverse e successive dal recapito dell’atto al destinatario.

Partita chiusa, pareva: gli artt. 123, disp. att., c.p.c., e 645, 1° co., c.p.c., si conservano senza sanzione pur quando l’omissione dell’*Avviso di impugnazione alla cancelleria* (come ancora recita la rubrica della prima disposizione) si ascrive all’avvocato notificatore, e non all’ufficiale giudiziario.

2. Il rinvio della questione alla pubblica udienza

Partita riaperta, invece, da un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione⁵. Chiamata a delibare l’eccezione di nullità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per mancata trasmissione al cancelliere della relativa citazione a cura dell’avvocato notificatore, la terza sezione ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Vanno chiariti, per i giudici della terza sezione, la portata *precettiva* dell’art. 9, l. n. 53/1994 e i profili *sanzionatori* conseguenti all’eventuale violazione. Per il primo profilo, rimarkano come all’avvocato notificatore sia concesso di compiere un’attività in tutto parificabile a quella dell’ufficiale giudiziario, sicché su di lui incombono gli oneri e gli adempimenti che nella notifica tradizionale gravano sull’organo pubblico. Per il secondo aspetto, va valutato se l’omissione o il ritardo del deposito della copia dell’atto generi la nullità della notificazione, e ciò alla luce dell’art. 11, l. n. 53/1994, nella parte in cui commina questa sanzione per le ipotesi in cui non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti. Da questo versante, conclude la Corte, va calibrata la tassatività dell’art. 11 in relazione al precedente precetto in punto di nullità, chiarendo se la disposizione sanzionatoria eriga le formalità di cui all’art. 9 a requisito d’indispensabilità per il raggiungimento dello scopo e se la loro violazione generi la nullità, e non la mera irregolarità, della notificazione che sta a monte.

Di qui l’esigenza di rinvio alla pubblica udienza, con “... separata richiesta all’Ufficio del Massimario di una relazione descrittiva dello stato complessivo della giurisprudenza e della

⁴ Cass., 25.2.2011, n. 4704.

⁵ Cass., 16.5.2025, n. 13091.

riflessione dottrinale sulla questione illustrata in motivazione e sulla portata generale del principio di tassatività delle nullità processuali e i relativi limiti”.

3. La rimessione nel solco della deformalizzazione del processo telematico

Si scorgono, nella più recente giurisprudenza della Corte, evidenti tracce di un approccio meno formalistico alle regole processuali rispetto al passato. Complice (se non fonte unica) di questa larvata, ma percepibile tendenza è la crescente informatizzazione del processo. Dalla trasmigrazione in appello dei documenti di primo grado (cartacei o telematici)⁶ all’allentamento del legame fra ricorso per cassazione e procura⁷, dall’idoneità del duplicato informatico a supplire al deposito di copia autentica del provvedimento informatico⁸ alla prova in appello della notifica della sentenza impugnata⁹, il S.C. mostra larghezza di vedute ed elasticità di approccio con le forme del processo, le cui radici all’evidenza affondano nell’estrema maneggevolezza del mezzo informatico, che rende il materiale processuale attingibile da tutti, in qualunque tempo e senza sforzo. Più che le singole prescrizioni, sono mutate le regole d’ingaggio: variato l’ambiente operativo in cui *gira* il processo, il nuovo mezzo consente di sdrammatizzare precetti la cui severità era prima suggerita dalla distanza fisica che separava giudici e litiganti dal materiale di causa.

Da questa prospettiva, bene ha fatto la terza sezione a rimettere la causa alla pubblica udienza, se ha ritenuto che residui anche solo un dubbio sull’approdo precedentemente (ma succintamente) attinto, o anche solo se ha pensato di dotare quell’esito di un più corposo e convincente apparato di motivazione. A patto, però, di ascrivere la dialettica camera di consiglio-udienza pubblica alla fisiologia delle modalità di pronuncia, come parrebbe intendere l’art. 375 c.p.c. Poiché, però, la pratica quotidiana mostra che la dicotomia fra le due sedi è ormai ispirata alla relazione di regola a eccezione, il rinvio alla pubblica udienza potrebbe suonare anche eccessivo, atteso il nitore delle ragioni che militano in favore della perdurante validità della notifica non seguita dal deposito dell’atto nel fascicolo del provvedimento impugnato. Nella scia di quel *trend*, il Collegio avrebbe potuto anche decidere la questione in camera di consiglio, al più dotando l’ordinanza di un apparato giustificativo meglio dotato di quello del suo ormai remoto, ma insuperato precedente.

⁶ Divenuti ormai materiale processuale che la parte non può sottrarre e il giudice non può ignorare: Cass., SS.UU., 16.2.2023, n. 4835.

⁷ Valida, pur se di luogo e data diversi dal ricorso, purché chiaramente successiva alla sentenza impugnata: Cass., SS.UU., 19.1.2024, n. 2075.

⁸ Con onere del giudice di verificare nel fascicolo di merito, in caso di contestazione, la data di pubblicazione della sentenza impugnata: Cass., 13.5.2024, n. 12971; Cass., 3.2.2025, n. 2525.

⁹ Per cui basta il deposito della ricevuta analogica in formato .pdf.: Cass., 23.2.2025, n. 4725; ma, per l’opposta soluzione in tema di prova dell’introduzione dell’opposizione agli atti esecutivi, v. Cass., 8.6.2023, n. 16189.

In vista della pubblica udienza, non sarà esercizio inutile sciorinare taluno dei motivi che, a mio avviso, militano nel senso di escludere la nullità della notifica nel caso d'infrazione degli artt. 123, disp. att., e 645 c.p.c.

4. Il difetto di tipicità dell'ipotetica sanzione

Gioca in favore della validità anzitutto il principio di tipicità (o tassatività) delle nullità formali di cui all'art. 156, 1° co. Direi, meglio, di tipicità tassativa, nel senso che l'invalidità dell'atto dev'essere legata all'inosservanza non di una qualunque fra le forme prescritte, ma di uno specifico requisito formale, precisamente individuato ed esattamente perimetrato, cui la legge (e solo questa) associa testualmente e specificamente la nullità. Il principio di tipicità investe non solo (e, direi, neppure tanto) l'*an* del requisito, ma soprattutto il *quantum* nel vincolo con la sanzione. Non basta, cioè, che l'elemento formale sia previsto e alla sua mancanza sia associata l'invalidità. Occorre che i margini di quel requisito siano adeguatamente ritagliati e saldati all'invalidità, affinché l'autore sia reso consapevole in anticipo, oltre che della puntuale dotazione dell'atto, di quando il *deficit* di requisiti trasmoda in nullità.

In questa prospettiva, l'art. 156, 1° co., c.p.c. acquista diversa luce. Suggestisce che il principio di tassatività va osservato non tanto nella regola che governa l'atto, quanto in quella che somministra la sanzione. Il dettaglio degli elementi può anche mancare, o esser vago, nella prima norma. Giammai può difettare, o riuscire incerto, nella disposizione che sancisce la nullità. È da questa, più che da quella, che la parte trae la regola del suo agire, perché è proprio sul crinale validità/invalidità che l'autore più o meno consapevolmente si muove quando procede al compimento dell'atto.

Questa visione ha, a mio modo di vedere, il suo precipitato nella tecnica di comminatoria delle nullità. Non è dato al legislatore di disegnare anche analiticamente una serie di attività (una sequenza di atti, dunque, volti a un certo scopo) per poi concludere genericamente che l'infrazione di tutte le prescrizioni genera nullità. Se è dal versante della norma sanzionatrice che è dovuta analiticità, il principio di tipicità non può dirsi rispettato da una disposizione che, in virtù di un rinvio generico e omnicomprensivo, si nutre del novero di requisiti fornito *aliunde*, benché nello stesso *corpus* che governa l'attività.

Il modello è offerto dagli art. 163, 163-bis e 164 c.p.c. I primi recano l'elenco dei requisiti di contenuto-forma della citazione. L'art. 164 non si accontenta di comminare vagamente la nullità in caso d'infrazione alle disposizioni precedenti. Elenca puntualmente fonte e intensità di ciascun vizio e modalità e effetti della sanatoria. L'operazione non fu, a mio avviso, frutto di una pedante opera di redazione dei legislatori del '90. Costituì, piuttosto, scelta consapevole di chi percepiva che le prescrizioni di forma vanno circostanziate e calibrate anche, per non dir soprattutto, dal versante della sanzione.

È lo stesso approdo cui pervenne la Cassazione nel già citato precedente del 2011 quando, a proposito della nullità comminata dall'art. 11, l. n. 353/94, descrisse l'inosservanza delle

disposizioni di cui agli articoli precedenti come “ellittica espressione”. «Ellittica» sta qui per «riassuntiva», «rieepilogativa», direi meglio, «evocativa» di nullità che discenderebbero comunque dagli artt. 156 ss., c.p.c., e, dunque, già *in nuce* nel sistema, senza crearne di nuove e diverse sol perché è violata qualsivoglia prescrizione delle disposizioni precedenti.

Il risultato, quanto al nostro tema, è lineare. Non essendo testualmente prevista la nullità della notifica in ragione del mancato avviso al cancelliere, l’interprete non può ricavarla dall’amplissima, omnicomprensiva, di fatto vacua formula dell’art. 11.

5. L’incapacità dell’omissione d’incidere sullo scopo

Tramontata l’idea di sancire la nullità ai sensi dell’art. 156, 1° co., si potrebbe esser tentati di ravvisarne il fondamento nel 2° comma della stessa disposizione.

Il tentativo, però, durerebbe lo spazio di un mattino, anzi, di un dilucolo. Pare evidente che lo scopo della notifica non è inciso in alcun modo dall’omissione dell’adempimento di cui agli artt. 123, disp. att., e 645, 1° co.; o, ribaltando la prospettiva, che lo scopo delle due disposizioni non incrocia in nessun punto quella della preventiva notificazione.

Il fine dell’avviso al cancelliere è nitido, benché via via svilito nel tempo. Un dì, quando le sentenze di primo grado non erano provvisoriamente esecutive, era quello di evitare che il cancelliere rilasciasse copia esecutiva sulla parola del creditore che la sentenza non era stata impugnata. Oggi, la comunicazione (meglio, il deposito dell’atto d’impugnazione nel fascicolo d’ufficio) vale unicamente a evitare che la parte possa indebitamente conseguire la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza. Quanto al decreto ingiuntivo, l’avviso di opposizione impedisce che il giudice lo dichiari esecutivo per mancata opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

All’evidenza, si tratta di funzione estranea alle notificazioni di impugnazione e opposizione, che hanno ormai attinto il loro effetto finale: il recapito dell’atto al convenuto. Opinare che il mancato avviso al cancelliere possa sottrarre alla notifica i “... requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (così l’art. 156, 2° co.) significa proiettare sulla prima attività in ordine di tempo lo scopo dell’altra, al solo fine di ricavare la sanzione che si auspicherebbe comminata per il mancato avviso (singolarmente, però, solo da quando la comunicazione è rimessa agli avvocati), ma che il legislatore non ha previsto.

È vero che il sistema concepisce ipotesi in cui l’inerzia successiva della parte rifluisce sull’atto già compiuto: si pensi al meccanismo allestito, fra i tanti, dagli artt. 164, 291, 331 c.p.c. La sequenza, però, è diversa, anzi inversa, rispetto a quella che stiamo esaminando.

In quei casi l’atto è sorto viziato e il sistema offre la possibilità di emendarlo successivamente. Ove ciò non accada, non è l’omissione successiva a generare la nullità, ma è proprio e solo il vizio originario, non sanato a dispetto della facoltà offerta dalle disposizioni salvifiche, a sancire l’invalidità.

Nell'ipotesi del mancato avviso al cancelliere lo schema è ribaltato. L'atto originario (la notifica dell'impugnazione/opposizione) è in ipotesi valido perché dotato dei crismi formali e, soprattutto, perché ha raggiunto il suo scopo. Su questa base, non può accadere che l'omissione dell'avviso elida requisiti e scopo che l'atto ha ormai consolidato, e sul quale il distinto adempimento non ha ragione d'incidere.

6. La validità della notifica anche alla luce dell'art. 159 c.p.c.

Il precipitato delle superiori riflessioni si rinviene nell'art. 159 c.p.c. La disposizione può essere qui utilmente evocata in tutti i suoi precetti.

Se la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, del pari l'omissione successiva non può tradursi in vizio dell'atto che, ormai perfetto, è valido all'origine. È la medesima filosofia che presiede all'improcedibilità. Ogni vizio funzionale dell'impugnazione non genera inammissibilità, perché l'atto che l'ha introdotta, in ipotesi ineccepibile, non può risentire dell'omissione successiva che, se vale a impedire la prosecuzione del giudizio, non rifluisce a ritroso sull'impugnazione esente da difetti. Del pari, il mancato avviso al cancelliere, per forza di cose successivo alla notifica, non ne genera la nullità, perché la parte anteriore della catena non è toccata dal difetto dell'anello successivo.

Ed anche a voler considerare notifica e avviso un coacervo unitario (come in verità non sono, attesa la diversa natura e funzione delle due attività), si tratterebbe pur sempre di due parti distinte dello stesso atto, con struttura e scopi fra loro in sequenza, ma radicalmente separati. Con l'effetto d'innescare la regola per cui la nullità di una parte non colpisce l'altra che, pur combinata nello stesso atto, ne sia indipendente. L'autonomia fra recapito dell'atto e informazione al cancelliere è unilaterale, ma evidente: se la seconda non può stare senza la prima, la notifica può senz'altro vivere senza l'avviso, per cui per il principio dell'art. 159, 2° co., la nullità o l'omissione di questo non si riverbera sulla prima attività, che non è solo precedente, ma anche indipendente dalla successiva.

Soccorre in tal punto anche il terzo comma della stessa disposizione: "se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo". Se mai la sequenza notifica-avviso potesse considerarsi atto unico, formato da parti inscindibili e interdipendenti, la salvezza della notifica si apprezzerrebbe sul piano degli effetti. Quale sia l'invalidità che può scorgersi in un simile atto, l'effetto di notiziare l'avversario è ormai irreversibile, per cui l'ipotetico atto unitario, pur nullo, conserverebbe la capacità d'impedire la decadenza e d'innescare il relativo giudizio d'impugnazione/opposizione.

7. Auspicio finale

Quieta non movere, vien da dire, allora. Come in antico la dimenticanza dell'ufficiale notificatore non era assistita da sanzione, ma al più esposta al rischio che fosse rilasciato un indebito titolo esecutivo o certificato un inesistente passaggio in giudicato, così oggi, nel pari

silenzio del codice, non v'è ragione per mutare approdo sol perché varia veste e funzione di chi procede alla notificazione. Intangibile ieri, la notifica, pur non seguita da comunicazione al cancelliere, resta impeccabile tuttora, senza che la percezione dell'avvocato come soggetto privato possa incidere sulla sua validità, prima pacifica.

Come si accennava, però, non sarà vana la rimessione alla pubblica udienza se il Collegio profitterà dell'occasione per una riflessione più ampia, che modelli i principi classici in punto di nullità sulla nuova, eterea, sfuggente disciplina del processo telematico. Per questa via il rinvio potrebbe offrire l'occasione per condurre a sistema la congerie di pronunce che, non sempre nel solco della deformalizzazione di cui s'è detto, tendono a governare il profluvio di difetti che l'infrazione di regole più o meno tecniche può generare.

Ricadono in questo novero (a mo' di esempi, senza alcuna pretesa di completezza), con le decisioni salvifiche sopra evocate, quelle che ora concedono¹⁰, ora negano¹¹, la sanatoria per raggiungimento dello scopo alla notifica eseguita in forma cartacea, anziché telematica. Quella che nega pari sanatoria, ai fini della decorrenza del termine breve, alla notifica della sentenza presso un indirizzo PEC tratto dal non più impiegabile registro IndicePA¹². Quella che tende a salvare il deposito dell'atto pur quando i controlli della cancelleria hanno esitato un "errore fatale"¹³. Quella che associa la mera irregolarità al deposito dell'atto in un registro telematico diverso da quello dovuto¹⁴. Quella che ha ritenuto tempestivo il deposito dell'opposizione ex art. 5-ter, l. n. 89/2001, nel fascicolo della fase monocratica, anziché con iscrizione a ruolo di nuovo conio¹⁵.

L'informatizzazione ha imposto l'introduzione di precetti fino a ieri sconosciuti al mondo del processo. Comprensibile che la parte che teme di aver torto cerchi s'insinuarsi fra le pieghe di quelle disposizioni per lucrare la vittoria in rito o, quantomeno, la dilatazione dei tempi processuali. O che il giudice, semmai ancora poco avvezzo al mezzo telematico, dubiti della validità di un atto non in tutto conforme alle prescrizioni tecniche. Alla Cassazione spetta anche questo compito, nuovo, se si vuole, almeno dal punto di vista del contenuto: sceverare i casi in cui l'infrazione *informatica* ha pregiudicato lo scopo dell'atto da quelli in cui la difformità è senza sanzione perché innocua per la parte o per il processo.

Più che un'enucleazione di casi, si attende una declinazione di regole che, estratte dagli artt. 156 ss., innervino le direttrici principali del processo telematico, in modo da fornire categorie che ciascun giudice potrà poi impiegare nella soluzione degli infiniti (e inesauribili) dubbi che le mille sfaccettature del processo telematico faranno sorgere negli anni a venire.

¹⁰ Cass. 10.1.2025, n. 585.

¹¹ Cass. 24.2.2025, n. 4815.

¹² Cass., 16.9.2024, n. 24817.

¹³ Cass., 5.1.2023, n. 238.

¹⁴ Cass., 12.5.2022, n. 15243.

¹⁵ Cass., 11.6.2019, n. 15662.

Se alla non agevole opera si dedicherà il Collegio della terza sezione, la rimessione alla pubblica udienza non sarà stata vana. E chissà che non lo sarebbe anche un ulteriore passaggio alle Sezioni unite.

Giuseppe della Pietra
Ordinario dell'Università degli studi di Napoli Parthenope